

PARERE N. 01/2009

DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

del 24 agosto 2009

concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

"Facoltà di deroga al codice di aeronavigabilità in caso di modifiche progettuali"

I. Premessa

- 1. Con il presente parere si intende proporre alla Commissione la rettifica dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione¹ (in prosieguo: "Parte 21") e, in particolare, dei punti 21A.17 e 21A.101 riguardanti le premesse fondamentali per l'omologazione del tipo e le modifiche ai certificati di omologazione del tipo.
- 2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura specificata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia")², conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008³ (in prosieguo: il "regolamento di base").

II. Consultazione

- 3. Il 7 maggio 2008 sul sito Internet dell'Agenzia è stato pubblicato l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2008-2009 di contenente il progetto di parere concernente un regolamento della Commissione recante modifiche alla Parte 21.
- 4. Entro il termine fissato del 7 agosto 2008 sono pervenute all'Agenzia 39 osservazioni da 12 autorità nazionali, associazioni professionali e aziende private.
- 5. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione e inserite in un documento di risposta alle osservazioni (CRD), reso pubblico sul sito web dell'Agenzia l'8 agosto 2009. Detto documento contiene un elenco di tutti coloro, individui e/o organizzazioni, che hanno presentato osservazioni e le relative risposte dell'Agenzia.
- 6. Il principale scopo dell'NPA 2008-09 era rettificare il punto 21A.101 della Parte 21, in modo da poter utilizzare nella definizione delle premesse fondamentali per i prodotti modificati la stessa flessibilità che si percepisce sussistere nella definizione delle premesse fondamentali per l'omologazione del tipo. Al tempo stesso, al fine di chiarire questa intenzione, si è proposto per questa disposizione sulla flessibilità il nuovo testo per il punto 21A.17 sull'omologazione del tipo. Tuttavia, in seguito al ricevimento di numerose osservazioni contrarie, l'Agenzia ha ammesso che il testo proposto non spiegava con precisione i casi cui si riferiva e non avrebbe ridotto l'ambiguità attuale. L'Agenzia ha pertanto deciso di ritirare queste due proposte dall'NPA e di mantenere la proposta riguardante la possibilità di "decidere se conformarsi" in caso di modifiche alla progettazione. Tale decisione è stata riportata nel documento di risposta ai commenti (CRD)
- 7. All'8 giugno 2009 erano pervenute all'Agenzia tre risposte al CRD.

Una risposta faceva riferimento a un'incoerenza tra il testo del punto 21A.101, paragrafo a), e quello del nuovo punto 21A.101, paragrafo f). L'Agenzia riconosce che il testo del punto 21A.101, paragrafo f), conteneva un errore. Tuttavia, anziché rettificare il testo per renderlo coerente con il punto 21A.101, paragrafo a), ha deciso di uniformarlo alla disposizione analoga di cui al punto 21A.17, paragrafo d).

¹ Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6).

Decisione del consiglio di amministrazione concernente la procedura che l'Agenzia deve applicare per emettere pareri, rilasciare certificazioni e pubblicare specifiche tecniche e materiale di riferimento (procedura normativa). EASA MB 08-2007, 13.6.2007.

³ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

⁴ Cfr. Archivi della regolamentazione: http://www.easa.europa.eu/ws-prod/r/r-archives.php.

III. Contenuto del parere dell'Agenzia

- 8. Il presente parere propone una rettifica alla Parte 21, in particolare alle disposizioni riguardanti le premesse fondamentali per l'omologazione del tipo e le modifiche ai certificati di omologazione del tipo. Il contenuto di tali rettifiche è spiegato di seguito.
- 9. Quando si richiede un'omologazione del tipo, le premesse fondamentali consistono nelle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda e in eventuali condizioni speciali. Se le specifiche di certificazione vengono modificate dopo che è stata presentata una domanda, ma prima del rilascio del certificato, il richiedente può decidere di conformarsi alle specifiche modificate. Questo principio dovrebbe trovare applicazione anche nel caso delle premesse fondamentali per l'omologazione di prodotti modificati. Pertanto, al punto 21A.101 della Parte 21 è aggiunto il testo riguardante l'opzione di "decidere di conformarsi".

IV. Valutazione dell'impatto della regolamentazione

10. La possibilità di conformarsi a successive specifiche di certificazione consentirà ai richiedenti l'approvazione di modifiche apportate a un prodotto di utilizzare gli standard di sicurezza più aggiornati. Ciò a beneficio della sicurezza. Poiché il ricorso a questa disposizione è facoltativo, non si produce un impatto economico negativo.

Colonia, 24 agosto 2009

P. GOUDOU Direttore esecutivo